



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8192 DEL 09/08/2017

OGGETTO: D.D.n.7579 del 21.07.2017 - l.r.n.15/2008 - Approvazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di Acquacoltura ed istituzione Elenco degli Impianti. – Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Legge regionale n.15 del 22 ottobre 2008: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura";

Considerato che:

- l'art.4 della l.r.n.15/2008 elenca le competenze, in carico alle Province, inerenti lo svolgimento delle attività di pesca professionale e acquacoltura nel territorio regionale ed in particolare:
 - rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura (art. 4 par. 2 lett. h))
 - istituzione e gestione dell'elenco degli impianti di acquacoltura (art. 4 par. 2 lett. m)

- l'art.39 comma 9 della citata legge demanda alle Province la disciplina dei requisiti degli impianti di acquacoltura e gli obblighi degli imprenditori ittici;
- secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della l.r. n.10/2015, le competenze, di cui al citato art. 4 della l.r.n.15/2008, conferite alle Province, sono state riallocate in Regione;
- nelle more della modifica della l.r.n.15/2008, è necessario dare continuità all'attività amministrativa inerente l'esercizio dell'attività di acquacoltura precedentemente disciplinata dalle Province, in applicazione di quanto previsto dalla citata l.r.n.15/2008;

Vista la DGR n. 771 del 03.07.2017, con la quale viene dato incarico al Dirigente del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario di ridefinire, a livello regionale, le procedure per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di Acquacoltura ed istituire l'Elenco degli Impianti di acquacoltura operanti nella Regione Umbria, in applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale 22 ottobre 2008, n.15;

Vista la D.D.n.7579 del 21.07.2017 avente ad oggetto "L.r.n.15/2008. Approvazione delle procedure per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per la gestione degli impianti di Acquacoltura ed istituzione del registro regionale degli impianti di acquacoltura.";

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla citata determinazione dirigenziale al fine di una migliore articolazione della procedura per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di Acquacoltura ed istituire l'Elenco degli Impianti operanti nella Regione Umbria;

Pertanto, si propone quanto segue in sostituzione delle fasi procedurali approvate con D.D. n.7579 del 21.07.2017:

- a. Il richiedente potrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione alla Regione Umbria con la modulistica di cui all'Allegato 1) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- b. La Regione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto a), rilascia l'autorizzazione con eventuali prescrizioni, che costituisce il parere obbligatorio e vincolante necessario per il rilascio da parte del Comune interessato della concessione edilizia.
- c. Per l'ampliamento di un impianto già esistente ed autorizzato dovrà essere presentata apposita domanda, con la modulistica di cui all'Allegato 2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- d. Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, il titolare comunica l'inizio attività e la Regione rilascia, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, l'autorizzazione per lo svolgimento della stessa, valida per 5 (cinque) anni dalla data di rilascio.
- e. La comunicazione di inizio attività e il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di acquacoltura, permettono di iscrivere l'impianto nell'Elenco Regionale degli Impianti di Acquacoltura – art.4 comma 2 lettera m) e art.39 comma 13 della l.r.15/2008.
- f. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione di cui al punto b), l'interessato presenta domanda di rinnovo con la modulistica di cui all'Allegato 3) che è parte integrante sostanziale del presente atto. Se persistono le condizioni iniziali di rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 5 anni dalla data di scadenza.
- g. Negli impianti di acquacoltura presenti sul territorio della Regione Umbria è consentito l'allevamento delle specie indicate nel piano esennale per la pesca professionale e acquacoltura così come stabilito dalla l.r.n.15/2008.
- h. Le presenti disposizioni sono applicate anche alle autorizzazioni già in essere rilasciate dalle Province di Perugia e Terni.
- i. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46 comma 1 lettere f) e g) della l.r.n.15/2008.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

- 1) di fare proprio quanto riportato nel documento istruttorio al presente atto;
- 2) di approvare le procedure di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura nel territorio regionale, relativa modulistica e di istituire l'Elenco degli Impianti di Acquacoltura operanti nella Regione Umbria, in applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale 22 ottobre 2008 n.15, in sostituzione di quelle approvate con D.D. n. 7579/2017;
- 3) di prevedere, pertanto, che ai fini dell'esercizio degli impianti di acquacoltura, il procedimento si articoli come segue:
 - a. Il richiedente potrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione alla Regione Umbria con la modulistica di cui all'Allegato 1) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - b. La Regione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto a), rilascia l'autorizzazione con eventuali prescrizioni, che costituisce il parere obbligatorio e vincolante necessario per il rilascio da parte del Comune interessato della concessione edilizia.
 - c. Per l'ampliamento di un impianto già esistente ed autorizzato dovrà essere presentata apposita domanda, con la modulistica di cui all'Allegato 2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - d. Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, il titolare comunica l'inizio attività e la Regione rilascia, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, l'autorizzazione per lo svolgimento della stessa, valida per 5 (cinque) anni dalla data di rilascio.
 - e. La comunicazione di inizio attività e il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di acquacoltura, permettono di iscrivere l'impianto nell'Elenco Regionale degli Impianti di Acquacoltura – art.4 comma 2 lettera m) e art.39 comma 13 della l.r.15/2008.
 - f. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione di cui al punto b), l'interessato presenta domanda di rinnovo con la modulistica di cui all'Allegato 3) che è parte integrante sostanziale del presente atto. Se persistono le condizioni iniziali di rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 5 anni dalla data di scadenza.
 - g. Negli impianti di acquacoltura presenti sul territorio della Regione Umbria è consentito l'allevamento delle specie indicate nel piano esennale per la pesca professionale e acquacoltura così come stabilito dalla l.r. 15/2008.
 - h. Le presenti disposizioni sono applicate anche alle autorizzazioni già in essere rilasciate dalle Province di Perugia e Terni.
 - i. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46 comma 1 lettere f) e g) della l.r. n.15/2008.
- 4) di stabilire che le disposizioni riportate al punto 2) che precede, si applicano a far data dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
- 6) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 08/08/2017

L'Istruttore
Emanuela Giugliarelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/08/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giorgio Leti Acciaro
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/08/2017

Il Dirigente
Giuliano Polenzani
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2